

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2007, proposto dal sig. xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Mazzini 27,

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Piacenza, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliario per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - Sezione di PARMA, n. 00056 del 27 febbraio 2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009, il Cons. Paolo Buonvino;

Uditi, per le parti, l'avv. Di Gioia e l'avv. dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza in forma semplificata qui appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento del Questore di Piacenza in data 27 novembre 2006 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. G757487, avanzata dall'originario ricorrente e odierno appellante.

I primi giudici hanno respinto il ricorso avendo ritenuto che correttamente il Questore aveva respinto la predetta istanza in considerazione della sentenza di applicazione, a carico dell'interessato, della pena su richiesta della parte ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e ad euro 4.000,00 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti e della correlativa applicazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, che preclude l'ammissione in Italia dello straniero

condannato anche a seguito di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati inerenti gli stupefacenti, e dell'art. 5, comma 5, di tale decreto, che dispone il rifiuto del permesso di soggiorno quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero.

In particolare, ha ritenuto, il TAR, che l'aver riportato il richiedente il permesso di soggiorno - o il rinnovo dello stesso - una condanna che, come nel caso di specie, costituiva circostanza preclusiva per legge e senza margini di discrezionalità dell'accoglimento dell'istanza, non consentiva l'ingresso di ulteriori e contrarie considerazioni, fra cui quella dell'eventuale pericolosità sociale; e che, inoltre, non poteva assumere rilevanza la mancata audizione personale del ricorrente (al quale, peraltro, era stata consegnata la comunicazione di avvio del procedimento), sia perché egli aveva avuto modo di replicare con memoria, sia perché il provvedimento non avrebbe potuto esser diverso.

2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto la Questura di Piacenza non avrebbe ottemperato alla richiesta di audizione incondizionata avanzata dal medesimo avanzata; tale omissione avrebbe prodotto, invero, una grave lesione del diritto di difesa e la violazione dei principi di trasparenza cui è improntato il procedimento amministrativo, dovendosi ritenere che, alla presentazione di una istanza siffatta corrisponda un vero e proprio obbligo della P.A. di aderire alla richiesta stessa, attesa al funzione difensiva e il valore irrinunciabile di tale domanda, solo oralmente potendo essere comunicati adeguatamente fatti e circostanze rilevanti ai fini del corretto iter procedimentale.

Avrebbe, poi, errato, il TAR, anche nel ritenere priva di rilevanza la circostanza relativa alla omessa valutazione, da parte del Questore, della pericolosità sociale dell'interessato, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno nettamente opposto, per effetto dei quali la posizione del medesimo verrebbe, in effetti, gravemente discriminata.

Resiste l'Amministrazione appellata, insistendo per il rigetto del gravame.

3) - L'appello è infondato.

La richiesta di audizione personale e diretta non è contemplata, invero, delle norme sul procedimento amministrativo che disciplinano la presente fattispecie; queste garantiscono il contraddittorio dell'interessato a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento e, nella specie, l'Amministrazione ha puntualmente ottemperato in tal senso, tanto che l'odierno appellante ha potuto regolarmente e ampiamente svolgere le proprie difese scritte; e ciò non senza contare il carattere vincolato che caratterizza, come si dirà, il provvedimento impugnato.

4) - Quanto, poi, al fatto che, nel caso in esame, l'Amministrazione non abbia operato alcuna puntuale valutazione in merito all'asserita assenza di pericolosità sociale dell'interessato ed al suo corretto inserimento, anche lavorativo, nella realtà italiana, deve ritenersi che correttamente il TAR non abbia ritenuto tale circostanza essenziale, atteso il carattere vincolato del diniego di rinnovo di permesso di soggiorno oggetto del presente giudizio.

In particolare, la Sezione, tenuto conto del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, ha più volte precisato che - pur a seguito della novella di cui all'art. 4, comma 3, della legge 20 luglio 2002, n. 189 - l'Amministrazione debba valutare la complessiva pericolosità sociale del condannato, quando la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; ma ciò solo con riguardo a reati perpetrati prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 189 del 2002, che non contiene alcuna norma attributiva, in via retroattiva, di una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento già emesse.

Nel caso in esame, al contrario, il provvedimento impugnato in prime cure risulta giustificato dal novellato art. 4, comma 3, ed è rispettoso del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, non essendo contestato che la suddetta sentenza di condanna attiene a delitti posti in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, che ha testualmente previsto come la condanna, pur patteggiata, costituisca ragione ostativa all'accoglimento della domanda di rinnovo; dal che consegue che, per quanto riguarda il caso in esame, l'Amministrazione - nell'esercizio di un potere vincolato - ha legittimamente riscontrato nei riguardi dell'interessato l'assenza del presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata e che gli atti impugnati, proprio perché si connotano, alla luce dei ricordati principi, come atti vincolati, non sono censurabili attraverso doglianze d'eccesso di potere, giacché queste presuppongono l'esistenza di un potere discrezionale, nella specie appunto insussistente (in tal senso, cfr. Cons. St., Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3222; 28 luglio 2008, n. 3706; 27 dicembre 2006, n. 7974; 31 maggio 2006, n. 3319).

Può, ad ogni buon conto, soggiungersi, a tali dirimenti considerazioni, il fatto che, a ben vedere, nella specie l'Amministrazione ha anche tenuto conto, in termini sostanziali, della pericolosità dell'interessato e della sua propensione a delinquere laddove ha osservato che "lo straniero, pur svolgendo nel tempo regolare attività lavorativa e, quindi, avere avuto la disponibilità di un reddito da lavoro ha, comunque, tratto illecito profitto ponendo in essere attività delittuosa"; ciò a segnalare che, pur in presenza di un normale inserimento lavorativo, con la percezione del relativo reddito, l'interessato non si è sottratto all'attività delittuosa, ciò che costituisce manifesto indice di pericolosità sociale del medesimo.

5) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)